# Informativa Enti Locali

## N. 26 del 23/11/2026

### INDICE ARGOMENTI


- VARIAZIONI: l'ultima variazione e la verifica dell'avanzo libero applicato
- PIANO DEI CONTI: i residui sul codice E.3.01.01.01.004 dal 2027
- FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 2027: l'intesa sul riparto
- MANOVRA 2027: le misure per gli enti locali tra Corte dei conti e relazione tecnica
- DEBITI FUORI BILANCIO: il piano triennale di copertura
- DISSESTO: l'anticipazione sul Fondo di rotazione
- FONDO SPECIALE EQUITÀ: le risorse 2024 da restituire
- AGENTI CONTABILI: POS e PagoPA nel conto giudiziale
- SERVIZI PUBBLICI LOCALI E PARTECIPATE: due ricognizioni collegate
- PARTECIPATE: il controllo riguarda anche la qualità dei servizi
- REVISORI: dopo la nomina serve il contratto scritto


**La presente informativa è quindicinale.**
**La prossima uscita è prevista il 9 dicembre.**

SEZIONE "APPROFONDIMENTI"
SEZIONE "RICORDIAMO"

## ➢ VARIAZIONI: l'ultima variazione e la verifica dell'avanzo libero applicato

Nella precedente informativa è stato approfondito l'articolo 126 del disegno di legge di bilancio 2027, che modifica l'art. 187 del TUEL e consente di applicare la quota libera del risultato di amministrazione presunto già in sede di bilancio di previsione o con successiva variazione.

La norma è ancora in discussione, ma produce un effetto concreto già oggi, in vista dell'ultima variazione di competenza consiliare, da adottare entro il 30 novembre (art. 175, comma 3, TUEL).

L'importo utilizzabile in anticipo non potrà infatti superare il minore tra due valori:

- la quota libera risultante dall'ultimo rendiconto approvato, **al netto delle somme già applicate al bilancio dell'esercizio precedente;**
- la quota libera indicata nel prospetto del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio 2027-2029.

Il primo limite si riduce per l'intero importo applicato nel 2026, anche per la parte che non sarà impegnata. Un esempio aiuta a chiarire: con 10 milioni di avanzo libero da rendiconto e 4 milioni applicati nel 2026, il primo tetto è pari a 6 milioni, anche se una parte dei 4 milioni resta inutilizzata. Se l'ente disapplica tempestivamente 2 milioni, il tetto sale a 8 milioni, fermo restando il secondo limite.

Le quote applicate e non utilizzate tornano comunque a formare il risultato di amministrazione, ma, se restano iscritte, "consumano" spazio per il 2027. Per questo l'ultima variazione dell'anno diventa il momento in cui fare pulizia. Operativamente è opportuno:

- ricostruire l'elenco dei capitoli finanziati con avanzo libero nel 2026;
- verificare, per ciascuno, lo stato del procedimento e la possibilità di assumere l'impegno entro il 31 dicembre o di costituire il fondo pluriennale vincolato secondo le regole del principio contabile 4/2;
- disapplicare con la variazione le quote che non daranno luogo né a impegni né a FPV;
- mantenere le applicazioni collegate a interventi effettivamente in corso.

Lo schema di parere dell'organo di revisione sul bilancio di previsione 2027-2029, diffuso da CNDCEC e ANCREL l'11 novembre, fornisce due chiarimenti utili per la programmazione. Fino

all'approvazione della legge di bilancio, i revisori esamineranno il preventivo alla luce delle sole norme oggi in vigore: chi lo approva entro fine anno non può quindi iscrivervi l'avanzo libero presunto e potrà avvalersi della nuova possibilità soltanto nel corso del 2027, con un'apposita variazione e dopo aver accertato i requisiti richiesti. Restano comunque fuori dalla nuova disciplina gli enti sottoposti alle sanzioni per l'omessa trasmissione dei dati alla BDAP.

Resta centrale, come già evidenziato, l'attendibilità del prospetto del risultato presunto: dal confronto tra presunto e rendiconto degli ultimi tre esercizi dipende l'accesso stesso alla nuova facoltà.

**Dasein rimane a vostra disposizione per supportarvi nella ricognizione delle quote di avanzo applicate e nella predisposizione dell'ultima variazione di bilancio.**

### ➢ PIANO DEI CONTI: i residui sul codice E.3.01.01.01.004 dal 2027

In vista del riaccertamento ordinario dei residui per il rendiconto 2026, segnaliamo una questione che interessa molti Comuni: la sorte dei residui attivi registrati sul codice **E.3.01.01.01.004 – Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento**.

Il D.M. 6 agosto 2025, che aggiorna gli allegati 6/1 e seguenti al D.Lgs. 118/2011, ha introdotto **dal 2026** tre nuovi codici del piano dei conti integrato:

- E.3.01.01.01.007 – Proventi da energia;
- E.3.01.01.01.008 – Proventi da acqua;
- E.3.01.01.01.009 – Proventi da gas e riscaldamento.

Il vecchio codice E.3.01.01.01.004 viene **soppresso dal 2027**. Il glossario SIOPE precisa che nel corso del 2026 resta utilizzabile solo per consentire gli incassi in conto residui.

Il problema è concreto: al 31 dicembre 2026 molti enti avranno ancora residui attivi riferiti a fatture emesse e registrate sul vecchio codice. Dal 2027 quegli incassi non potranno più essere imputati a una voce che non esiste. Ci si chiede, quindi, se i residui possano restare sul capitolo originario fino alla riscossione o allo stralcio, oppure se debbano essere riclassificati.

La risposta si trova nel paragrafo 9.1 del principio contabile applicato 4/2, che disciplina la riclassificazione dei residui in due casi:

- errata classificazione: se un credito risulta classificato in modo errato, gli si attribuisce la classificazione corretta con una rettifica in aumento e una in diminuzione, senza variare il totale dei residui del titolo e senza accertare nuovi crediti di competenza;
- revisione della classificazione di bilancio: le reimputazioni si effettuano attribuendo la nuova codifica ai residui iniziali dell'esercizio da cui decorre la nuova codifica, e non ai residui finali dell'esercizio precedente, operando in sede di rendiconto dell'esercizio precedente. L'articolazione dei residui iniziali può quindi differire da quella dei residui finali, fermo restando il totale, e la differenza è spiegata da una matrice di correlazione predisposta dall'ente.

Il caso in esame rientra nella seconda ipotesi. L'orientamento che si ricava dai principi, condiviso anche da diversi commentatori, è che i residui ancora esistenti al 31 dicembre 2026 sul codice E.3.01.01.01.004 vadano **riclassificati dal 2027** sui codici .007, .008 o .009, secondo la natura del credito, mantenendo inalterato l'accertamento originario e senza procedere a un nuovo accertamento. In assenza di chiarimenti ufficiali specifici, è comunque opportuno seguire eventuali indicazioni di ARCONET o della RGS.

Operativamente, in vista della chiusura dell'esercizio e del rendiconto 2026, è opportuno:

- verificare che gli accertamenti di competenza 2026 siano già stati registrati sui nuovi codici e correggere eventuali imputazioni residue sul vecchio;
- estrarre l'elenco dei residui attivi sul codice .004 e attribuire a ciascuno, in base alla fattura, la natura del provento (energia, acqua, gas e riscaldamento);
- adeguare il PEG 2027-2029 e il raccordo tra capitoli e piano dei conti, creando o modificando i capitoli necessari;
- in sede di riaccertamento ordinario, riclassificare i residui iniziali 2027 sui nuovi codici, predisponendo la matrice di correlazione tra vecchia e nuova articolazione;
- verificare con il fornitore del software e con il tesoriere che dal 2027 gli ordinativi di incasso in conto residui riportino la nuova codifica SIOPE;

- cogliere l'occasione per verificare l'effettiva esigibilità dei crediti più datati, valutando l'eventuale stralcio e la congruità del FCDE.

**Dasein rimane a vostra disposizione per supportarvi nel riaccertamento dei residui e nell'aggiornamento delle codifiche del piano dei conti.**

## ➢ FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 2027: l'intesa sul riparto

Il 17 novembre la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha raggiunto l'accordo sul riparto del Fondo di solidarietà comunale 2027, con oltre due mesi di anticipo rispetto allo scorso anno. La nota metodologica era stata approvata il 4 novembre dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS). Ora il passaggio decisivo è il DPCM, che dovrà evitare i ritardi registrati nel 2026.

Lo scorso anno, infatti, all'accordo del 21 gennaio è seguito un DPCM adottato solo il 16 giugno e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 luglio. Il primo acconto, atteso entro maggio, è stato disposto il 21 luglio e non è stato possibile recuperare sulla prima rata la trattenuta IMU che alimenta il Fondo.

Le assegnazioni complessive ammontano a **7,246 miliardi**, da leggere distinguendo due componenti:

- **dotazione del Fondo: 6,932 miliardi**, di cui 6,157 miliardi ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario e 774,4 milioni a quelli di Sicilia e Sardegna;
- **contributi da incapienti: 314,5 milioni** (276,2 milioni RSO e 38,3 milioni Isole), cioè versamenti a saldo richiesti ad alcuni Comuni, che non fanno parte della dotazione.

Il riparto riguarda 7.323 Comuni ed è basato sulla popolazione residente al 31 dicembre 2025. Per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario:

- il 15% è distribuito in base alle risorse storiche e l'**85%** in base alla componente perequativa (80% nel 2026);
- sulla componente perequativa si applica un target del 90% della capacità fiscale, per cui il peso effettivo della perequazione è pari al **76,5%**;

- fabbisogni standard e capacità fiscale sono quelli approvati dalla CTFS il 16 ottobre; i coefficienti pesano per l'80% i fabbisogni e per il 20% la capacità fiscale;

Roma Capitale, fuori dal meccanismo perequativo dal 2026, riceve 69,6 milioni tra risorse storiche e componente perequativa, oltre a un contributo statale di 5 milioni.

In merito ai pagamenti, la nota metodologica prevede due rate, entro maggio ed entro ottobre, con un primo versamento pari al 66% delle somme spettanti, compatibilmente con le disponibilità di cassa del Ministero dell'Interno. Le trattenute IMU sono previste in due rate, a giugno e dicembre. Il calendario dovrà essere recepito dal DPCM.

Resta distinto il Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi (FELS), nel quale dal 2025 confluiscono le risorse per i servizi sociali, gli asili nido e il trasporto scolastico degli alunni con disabilità. Nel 2027 raggiunge circa 2 miliardi, anche per l'incremento annuo di 200 milioni previsto dalla legge 199/2025.

Per la costruzione del bilancio 2027-2029 è quindi opportuno:

- stimare lo stanziamento partendo dall'assegnazione 2026 e tenendo conto che la variazione netta è contenuta entro il 4%; per gli enti con capacità fiscale superiore ai fabbisogni l'aumento della quota perequativa tende a ridurre la dotazione;
- per i Comuni incapienti, iscrivere separatamente il contributo da versare a saldo, senza compensarlo con le entrate;
- contabilizzare la trattenuta IMU che alimenta il Fondo secondo le rate previste (giugno e dicembre);
- programmare la cassa considerando un primo acconto pari al 66% entro maggio, ma valutando il rischio di slittamenti già sperimentato nel 2026;
- adeguare le previsioni con variazione appena il DPCM e le tabelle renderanno disponibili gli importi dei singoli enti.

**Dasein rimane a vostra disposizione per la stima delle entrate da FSC, per la verifica degli equilibri di cassa del bilancio 2027-2029 e per la costruzione di un progetto Fabbisogni Standard.**

## ➢ MANOVRA 2027: le misure per gli enti locali tra Corte dei conti e relazione tecnica

Il disegno di legge di bilancio 2027-2029 (A.C. 3174-bis) è all'esame della Commissione Bilancio della Camera dal 12 novembre. Il 17 novembre si è chiuso il termine per gli emendamenti, ne sono stati depositati circa 6.600, e si prevede che il testo prosegua blindato dalla fiducia.

Per inquadrare le misure di interesse degli enti locali sono utili due documenti: l'audizione della Corte dei conti – Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 39/SSRRCO/AUD/2026 del 9 novembre) e la relazione tecnica al disegno di legge, che ne quantifica gli effetti.

La Corte esprime un giudizio complessivamente favorevole: la manovra si orienta verso una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse locali, senza rinunciare al controllo degli equilibri e al concorso agli obiettivi di finanza pubblica. Formula però un rilievo di metodo che merita attenzione: continuare a modificare singoli istituti contabili con le leggi di bilancio produce una disciplina frammentata, mentre sarebbe preferibile una revisione organica dell'ordinamento finanziario degli enti locali.

Tra le principali novità ricordiamo:

**Art. 128 - Il contributo alla finanza pubblica resta nel bilancio dell'ente**

È, probabilmente, la novità di maggiore rilievo finanziario. Dal 2027 il contributo previsto dalla legge 213/2023 non è più trattenuto e versato allo Stato, ma accantonato in un fondo nel bilancio dell'ente.

A fine esercizio le somme accantonate sono destinate al **ripiano anticipato del disavanzo**, per gli enti in disavanzo, oppure a **investimenti**, per gli enti in avanzo. La relazione tecnica ipotizza che i Comuni le impieghino in investimenti di medie dimensioni con un orizzonte di spesa di cinque anni: per il comparto comunale stima effetti sull'indebitamento netto per 318 milioni, distribuiti tra il 2028 e il 2032.

La Corte apprezza l'omogeneizzazione delle modalità con cui gli enti concorrono agli obiettivi di finanza pubblica e il passaggio dalla logica della spending review a quella dell'efficientamento, che mantiene i risparmi nel territorio. Va però chiarito che le somme accantonate **non diventano risorse liberamente spendibili**: restano vincolate alle destinazioni previste dalla norma.

**Art. 127 – Verifica degli obiettivi ente per ente**

L'articolo modifica la verifica degli equilibri (art. 1, comma 785, legge 207/2024) e dell'accantonamento al Fondo obiettivi (comma 789). La Corte valuta positivamente il rafforzamento della responsabilità del singolo ente: un risultato favorevole su una componente non potrà più compensare automaticamente un risultato negativo sull'altra. Sui rendiconti 2025 solo 186 enti su 7.092 hanno registrato un saldo negativo, ma 414 enti sono risultati inadempienti sul Fondo obiettivi. Per chi non accantona, il Fondo sarà incrementato nel bilancio dell'esercizio successivo. Per i responsabili finanziari la conseguenza è chiara: saldo e accantonamento vanno monitorati **separatamente**, non solo nell'equilibrio complessivo.

**Art. 126 – Avanzo libero**

Le modifiche all'art. 187 del TUEL sono due: la lettera a) supera il vincolo generale delle "spese a carattere non permanente", sostituendolo con l'individuazione puntuale delle tipologie di spesa corrente che non possono essere finanziate con l'avanzo libero.

In particolare, si individuano come non finanziabili le spese relative a personale a tempo indeterminato, contratti di servizio, utenze, locazioni passive, interessi passivi e trasferimenti pluriennali.

La lettera b) consente di applicare la quota libera del risultato presunto già in sede di bilancio e di variazione, prima del rendiconto, agli enti che negli ultimi tre esercizi non l'hanno sovrastimata, entro il tetto già illustrato.

La relazione tecnica sottolinea che la norma incide solo sui tempi di utilizzo di risorse già nella disponibilità degli enti e non ha effetti sui saldi.

**Artt. 123, 124 e 125 – Enti in difficoltà finanziaria**

- **Art. 123**: istituisce presso il Ministero dell'Interno un fondo di **200 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029** per concorrere alla riduzione, anche anticipata, dei disavanzi degli enti che al 1° gennaio 2027 sono in dissesto con rendiconto dell'OSL ancora da approvare, in riequilibrio pluriennale o che hanno sottoscritto gli accordi di ripiano con la Presidenza del Consiglio;
- **Art. 124**: cancella il debito verso lo Stato per anticipazioni di liquidità dei Comuni sopra i 20.000 abitanti in possesso dei requisiti della legge 199/2025. Il piano di

ammortamento cancellato vale circa **3,37 miliardi** tra quota capitale (2,84 miliardi) e interessi (0,53 miliardi), con rate di circa 157 milioni annui fino al 2042;

- **Art. 125**: consente agli enti che hanno sottoscritto gli accordi per il riequilibrio di destinare le risorse eccedenti la rata programmata anche a una sola componente del disavanzo, in deroga al principio contabile 4/2.

Sull'art. 124 occorre prudenza. La relazione tecnica chiarisce che la misura è neutrale per i saldi perché accompagnata da due compensazioni: i Comuni beneficiari **versano allo Stato, dal 2027 al 2051, un importo pari alle rate non più dovute**, e l'utilizzo del risultato di amministrazione, liberato dall'eliminazione del FAL, è sottoposto a un **tetto** pari ai limiti vigenti calcolati sui rendiconti 2025. La Corte ricorda inoltre che un meccanismo analogo previsto per le Regioni è oggetto di una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Sezione di controllo per la Campania. In sintesi: la cancellazione del debito **non equivale a un aumento della capacità di spesa**.

**Art. 129 – Partenariato pubblico privato e indebitamento**

Modificando l'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, la norma include le operazioni di PPP tra le voci di indebitamento degli enti territoriali, che concorreranno quindi ai limiti di indebitamento, salvo riclassificazione da parte di Eurostat fuori dal debito della PA. È una novità da considerare nella programmazione delle opere in PPP, anche alla luce delle recenti modifiche alla disciplina del project financing.

**Le altre misure di interesse**

- **addizionale comunale IRPEF**: la Corte stima una riduzione aggregata di 141 milioni nel 2028 per effetto delle modifiche alla tassazione dei redditi (dato nazionale, non una perdita uniforme per ciascun Comune);
- **polizia locale (art. 102)**: fondo di 45 milioni annui dal 2027 per circa 980 assunzioni a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori, da ripartire con decreto del Ministero dell'Interno;
- **assistenza ai minori (art. 120)**: incremento del fondo di 200 milioni per il 2027, con riparto basato sul fabbisogno monetario aggiornato dalla CTFS;
- **asili nido (art. 121)**: riparto, per il 2027, delle risorse eccedenti l'obiettivo di servizio del 33% in proporzione alla popolazione 3-36 mesi;

- **trattamento accessorio (art. 65)**: per il 2027 imposta sostitutiva del 15%, entro 800 euro, per il personale non dirigente con reddito 2026 fino a 50.000 euro, con riflessi sulla gestione dei cedolini;
- **incentivi tecnici (art. 68)**: norma di interpretazione sul trattamento contabile dell'IRAP, che fa salvi gli effetti già prodotti;
- **strade comunali**: un fondo per la manutenzione ordinaria nei Comuni fino a 50.000 abitanti, alimentato da maggiori entrate in materia di circolazione;
- **investimenti energetici**: la Corte esamina gli stanziamenti 2028-2030 per edifici scolastici (650 milioni) e impianti sportivi (150 milioni) e raccomanda di coordinarli con il Conto Termico, valorizzando anche i risparmi sulla spesa corrente futura.

Nell'audizione in Commissione Bilancio, il delegato ANCI alla finanza locale, Alessandro Canelli, sindaco di Novara, ha espresso una valutazione positiva sull'interlocuzione con il MEF e sulle misure della manovra, che non introduce nuovi tagli né nuovi accantonamenti obbligatori, trasforma i residui tagli 2024 in risorse per investimenti o per la riduzione del disavanzo e amplia la flessibilità nell'utilizzo degli avanzi.

Resta però la preoccupazione per il **saldo netto di parte corrente** dei Comuni: secondo le stime IFEL passerebbe da un avanzo di 1,9 miliardi nel 2024 a un saldo negativo di 700 milioni nel 2027 e di 900 milioni nel 2028, con un peggioramento di 2,2 miliardi nel triennio 2026-2028. Pesano inflazione, costi di beni, servizi ed energia e oneri dei rinnovi contrattuali.

Tra le misure apprezzate, l'ANCI ricorda la cancellazione del debito FAL per circa 50-60 Comuni sopra i 20.000 abitanti, i 200 milioni annui 2028-2029 per gli enti in difficoltà, l'aumento a 300 milioni del fondo per i minori affidati (a fronte di una spesa comunale di circa 520 milioni) e i 45 milioni per circa 980 assunzioni nella polizia locale. Le richieste al Parlamento riguardano:

- una misura di salvaguardia per gli enti in difficoltà finanziaria nel **2027**, anno non coperto dal fondo dell'art. 123;
- la possibilità di applicare anche nel 2027 i regimi tariffari vigenti per l'**imposta di soggiorno**, in attesa di una riforma complessiva;

- almeno **150 milioni aggiuntivi** per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli studenti con disabilità, servizio per il quale i Comuni spendono circa 900 milioni a fronte di un contributo statale di 160 milioni;
- la **semplificazione delle procedure contabili per gli investimenti**, consolidando quelle sperimentate con il PNRR;
- la possibilità di utilizzare gli **accantonamenti per i rinnovi contrattuali** anche in deroga ai limiti ordinari di utilizzo dell'avanzo, nel rispetto degli equilibri.

Le richieste sono state tradotte in un pacchetto di **proposte di emendamento** depositato in Commissione, costruito su quattro linee di fondo:

1. **più risorse ai Comuni**, in particolare per servizi sociali, disabilità, personale e politiche abitative;
2. **maggiore autonomia finanziaria**, attraverso una gestione più flessibile delle entrate e degli avanzi;
3. **semplificazione amministrativa**, per accelerare gli investimenti e ridurre gli ostacoli contabili e procedurali;
4. **continuità degli interventi**, con attenzione al completamento del PNRR, alle opere pubbliche e alla stabilità finanziaria degli enti.

Le misure, se confermate, avranno effetto dal 1° gennaio 2027, quando molti bilanci saranno già approvati sulla legislazione vigente. Ne derivano alcune priorità:

1. impostare il bilancio 2027-2029 sulla normativa in vigore, predisponendo le variazioni necessarie a recepire i nuovi meccanismi di accantonamento una volta approvata la legge;
2. valutare le opportunità di utilizzo dell'avanzo libero senza anticipare disposizioni non ancora approvate, verificando fin d'ora il requisito triennale sull'attendibilità del risultato presunto;
3. monitorare separatamente saldo e Fondo obiettivi;
4. per gli enti con anticipazioni di liquidità, valutare con prudenza gli effetti dell'art. 124, considerando i versamenti compensativi e il tetto all'utilizzo del risultato;

5. censire le operazioni di PPP in corso o programmate, alla luce del loro possibile computo nell'indebitamento;
6. programmare gli investimenti di efficientamento energetico, valutando i benefici sia in conto capitale sia sulla spesa corrente.

**Nelle prossime informative si darà conto delle modifiche approvate nel corso dell'esame parlamentare.**

**Dasein rimane a vostra disposizione per approfondire gli effetti della Manovra 2027 sui bilanci dell'ente.**

## ➢ DEBITI FUORI BILANCIO: il piano triennale di copertura

Con il **parere n. 146/2026/PAR**, la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna si è espressa sul riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva e sul relativo piano triennale di copertura. Il caso è di particolare interesse perché affronta, in concreto, l'ordine delle fonti di finanziamento e i limiti al ricorso all'indebitamento.

Il debito, pari a **17.173.000 euro**, deriva dalla risoluzione di una concessione relativa a un parcheggio, quantificato ai sensi dell'art. 158 del D.Lgs. 163/2006 e attualizzato al 2026. Il Comune proponeva un piano 2026-2028 così articolato:

- **nel 2026, 8.273.000 euro** coperti con fondi accantonati, avanzo libero (500 mila euro), proventi delle sanzioni del Codice della strada (500 mila euro), riserve (1,119 milioni), riduzione di spese correnti (500 mila euro) ed entrate in conto capitale (alienazioni per 3,5 milioni e oneri per 0,5 milioni), applicate in sede di salvaguardia degli equilibri in ragione della natura infrastrutturale della spesa;
- **nel 2027-2028, la quota residua di 8.900.000 euro**, da finanziare con un mutuo ex art. 194, comma 3, TUEL (2 milioni annui) e con riduzioni di spesa corrente e maggiori entrate dalla gestione o vendita dell'impianto (2,45 milioni annui).

A sostegno della proposta l'ente richiamava il rientro nel proprio patrimonio del parcheggio, con un valore stimato dal CTU in almeno 11,51 milioni (costo di costruzione non

ammortizzato), e il termine di 30 giorni per la formazione del silenzio-assenso previsto dalla legge 1/2026.

La Corte ha risposto in termini generali e astratti, richiamando i propri precedenti (deliberazioni n. 14, 15 e 16/2026/PAR), e ha fissato alcuni principi.

Per l'esercizio in corso, le fonti di copertura vanno utilizzate secondo un ordine preciso:

1. economie di spesa e tutte le entrate, **escluse** quelle da prestiti e quelle con specifico vincolo di destinazione;
2. proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili e altre entrate in conto capitale, **solo per gli squilibri di parte capitale**;
3. solo se le fonti precedenti non sono sufficienti, la quota libera del risultato di amministrazione, e **soltanto quella risultante dall'ultimo rendiconto approvato**;
4. per ripristinare gli equilibri, la modifica di tariffe e aliquote dei tributi di competenza, entro il 31 luglio.

La Sezione ha inoltre ricordato che i proventi delle sanzioni al Codice della strada restano soggetti ai vincoli di destinazione degli artt. 142 e 208, comma 4, del D.Lgs. 285/1992 e non possono quindi essere impiegati liberamente per la copertura.

Per la quota rinviata al biennio 2027-2028, ferma restando la verifica dell'effettivo accordo dei creditori sul piano di rateizzazione (che non può superare tre esercizi, compreso quello in corso), l'ente deve ricorrere alle risorse dell'art. 193, comma 3, TUEL: economie di spesa e maggiori entrate, comprese quelle collegate alla gestione o all'alienazione del bene rientrato nel patrimonio. Il mutuo è ammesso **solo nei limiti della nozione di spesa di investimento** dell'art. 3, comma 18, della legge 350/2003, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza contabile: il rientro del bene nel patrimonio non trasforma di per sé il debito in una spesa di investimento finanziabile con debito.

Si ricorda, infine, che per gli enti in dissesto il D.L. 144/2026 ha introdotto la possibilità di ricorrere al mutuo per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, secondo le modalità previste dall'art. 194 del TUEL.

Dal parere si ricavano alcune indicazioni operative per l'istruttoria di riconoscimento:

- riconoscere il debito con deliberazione consiliare senza ritardo, previo parere dell'organo di revisione, e trasmetterla alla Procura della Corte dei conti;
- documentare l'accordo con i creditori prima di approvare un piano di rateizzazione triennale;
- costruire la copertura seguendo l'ordine delle fonti indicato dalla Sezione, separando con attenzione le quote vincolate (sanzioni stradali, oneri, contributi) da quelle libere;
- utilizzare le entrate in conto capitale solo per la parte di debito che ha natura di investimento, motivandone la qualificazione;
- verificare l'effettiva disponibilità dell'avanzo libero sull'ultimo rendiconto approvato, non sul risultato presunto;
- aggiornare in sede di rendiconto 2026 la congruità del fondo contenzioso, per evitare che passività già note emergano come debiti fuori bilancio.

**Dasein rimane a vostra disposizione per supportarvi nell'istruttoria di riconoscimento e nella verifica delle coperture.**

## ➢ DISSESTO: l'anticipazione sul Fondo di rotazione

Con il comunicato del 10 novembre il Ministero dell'Interno ha pubblicato il modello (Allegato A) per richiedere l'anticipazione sul Fondo di rotazione, destinata agli enti in dissesto che hanno aderito alla procedura semplificata di liquidazione e devono pagare i debiti ammessi. Le domande vanno presentate **entro il 31 dicembre 2026**.

Diventa così operativo il nuovo meccanismo, ordinario e annuale, introdotto dall'art. 3 del D.L. 144/2026, che ha riscritto i commi da 3 a 6 dell'art. 255 del TUEL.

I numeri spiegano la rilevanza della misura. Secondo la relazione illustrativa, al 30 aprile 2026 le procedure attive erano 488, di cui 226 di dissesto, con una massa debitoria accertata dagli Organi straordinari di liquidazione (OSL) e ancora da estinguere di circa 2 miliardi; una procedura di dissesto dura in media cinque-sei anni. Il Fondo (contabilità speciale n. 5727) disponeva al 3 agosto 2026 di circa 1,1 miliardi, alimentati progressivamente dalle rate di restituzione: le risorse sono quindi limitate.

**Chi può accedere e per quale importo**

- l'anticipazione è riservata agli enti che hanno dichiarato il dissesto e aderito alla procedura semplificata di liquidazione dell'art. 258 del TUEL;
- l'importo è riconosciuto fino a concorrenza della massa passiva censita, al netto delle anticipazioni già accordate allo stesso titolo;
- il riparto avviene nei limiti delle disponibilità, in proporzione alla massa passiva e sulla base di una quota pro capite calcolata sulla popolazione residente (dati ISTAT) alla fine del penultimo anno precedente la dichiarazione di dissesto.

**Tempi e procedura**

L'istanza va presentata ogni anno entro il 31 dicembre, tramite PEC, alla Direzione Centrale per la Finanza Locale. Il riparto è disposto con decreto ministeriale entro il 31 marzo dell'anno successivo, che definisce anche le modalità di concessione, erogazione, utilizzo e restituzione. Per il primo ciclo, quindi, domande entro il 31 dicembre 2026 e decreto entro il 31 marzo 2027.

Il modello si articola in quattro sezioni:

- presupposti della richiesta;
- quadro aggiornato della gestione liquidatoria: massa passiva censita, debiti ammessi ancora da pagare, liquidità disponibile, ulteriore fabbisogno dell'OSL e importo richiesto;
- precedenti anticipazioni, comprese quelle accordate ma non ancora erogate;
- attestazioni.

La domanda è firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal **responsabile del servizio finanziario** e dall'OSL, ciascuno per i dati e le attestazioni di propria competenza.

**Dopo l'erogazione**

- l'ente mette le somme a disposizione dell'OSL entro 30 giorni dall'incasso;
- l'OSL paga i debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione, entro 90 giorni dalla disponibilità delle risorse;

- la restituzione avviene con un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di interessi, per un massimo di dieci anni a partire dall'anno successivo all'erogazione, mediante girofondi sulla contabilità speciale del Ministero dell'Interno;
- il tasso è determinato sulla base del rendimento dei BTP quinquennali in emissione, con comunicato del Direttore generale del Tesoro;
- in caso di mancato pagamento delle rate, le somme sono recuperate su qualsiasi risorsa spettante all'ente da parte del Ministero dell'Interno.

Per il servizio finanziario l'aspetto più delicato è la sostenibilità. Prima di presentare l'istanza occorre stimare, in raccordo con l'OSL, il fabbisogno effettivo della liquidazione e verificare che le rate di restituzione trovino copertura nel bilancio pluriennale: la quota di rimborso andrà iscritta tra le spese per rimborso di prestiti e la quota interessi tra le spese correnti, a partire dall'esercizio successivo all'erogazione.

**Dasein rimane a vostra disposizione per la valutazione del fabbisogno, la verifica della sostenibilità delle rate e la compilazione dell'istanza.**

### ➢ FONDO SPECIALE EQUITÀ: le risorse 2024 da restituire

Con decreto del 12 novembre 2026, la Direzione Centrale per la Finanza Locale ha individuato le risorse 2024 del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi (art. 1, comma 449, legge 232/2016) da recuperare, relative agli asili nido e al trasporto degli studenti con disabilità.

Il recupero riguarda **413 Comuni**, per complessivi **3,3 milioni**: si tratta degli enti che avevano certificato l'assenza di utenti potenziali per i servizi finanziati.

Gli enti interessati devono:

- verificare la propria presenza nell'elenco allegato al decreto e l'importo da restituire;
- individuare le modalità di recupero previste dal decreto (versamento o trattenuta su altre assegnazioni);
- impegnare la spesa per la restituzione (rimborsi di trasferimenti, macroaggregato 109), senza compensazioni con le entrate nel rispetto del principio dell'integrità del bilancio;

- verificare se le somme non utilizzate risultano tra le quote vincolate del risultato di amministrazione: in tal caso, la restituzione può essere finanziata applicando l'avanzo vincolato, anche prima del rendiconto secondo l'art. 187, comma 3-quinquies, del TUEL.

Il caso ricorda l'importanza della corretta rendicontazione degli obiettivi di servizio collegati al Fondo, sulla quale si basano assegnazioni e recuperi.

**Dasein rimane a vostra disposizione per la verifica contabile delle risorse vincolate e delle relative rendicontazioni.**

## ➢ AGENTI CONTABILI: POS e PagoPA nel conto giudiziale

Con l'avvicinarsi della chiusura dell'esercizio, gli enti iniziano a predisporre i conti giudiziali degli agenti contabili relativi al 2026. Nella precedente informativa si è ricordato, a proposito dell'economo, che l'agente contabile deve tenere il registro di cassa e rendere il conto della propria gestione. Una recente pronuncia della Corte dei conti precisa ora il **perimetro** di quel conto.

Con la **sentenza n. 220/2025**, la Sezione giurisdizionale per la Calabria ha affermato che il maneggio di denaro pubblico non presuppone necessariamente la disponibilità materiale di banconote o monete. La gestione dell'agente comprende anche le riscossioni effettuate tramite **POS, conto corrente postale e PagoPA**, quando l'agente è titolare della gestione e delle relative operazioni.

Ne deriva che il conto giudiziale deve rappresentare **l'intera gestione**, comprese le operazioni dematerializzate. I conti che omettono una parte delle riscossioni elettroniche sono stati dichiarati improcedibili.

Un esempio chiarisce la portata del principio: se un agente comunale riscuote 3.000 euro in contanti e gestisce 25.000 euro di riscossioni elettroniche, e entrambe rientrano nella sua gestione, il conto non può limitarsi ai 3.000 euro incassati allo sportello, ma deve rappresentare l'intero importo di 28.000 euro.

**Riscossione e versamento restano distinti.** Un secondo profilo è stato affrontato dalla Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo con la **sentenza n. 202 del 21 maggio 2026**, relativa al

conto di un agente della riscossione nel quale gli incassi tramite POS erano stati indicati direttamente nella colonna dei versamenti in tesoreria.

Il Collegio conferma che il maneggio di denaro va inteso in senso estensivo e comprende anche le riscossioni elettroniche, ma distingue nettamente la riscossione dal successivo versamento. Poiché il conto non consentiva di verificare correttamente lo scarico delle somme, il giudizio è stato dichiarato inammissibile, con necessità di un nuovo deposito.

Il conto (modello 21) deve quindi consentire di ricostruire **separatamente** le somme riscosse e quelle effettivamente accreditate alla tesoreria. Non è corretto riportare automaticamente il totale delle transazioni POS tra i versamenti senza rappresentare e verificare i corrispondenti flussi finanziari. Ad esempio, se uno sportello incassa 12.000 euro tramite POS, il conto deve permettere di riscontrare tali riscossioni con gli accrediti effettivi, tenendo conto delle differenze temporali e delle eventuali commissioni.

Le due pronunce si completano: la prima stabilisce **che cosa** deve entrare nel conto, la seconda **come** deve essere rappresentato. La diffusione dei pagamenti elettronici, quindi, non riduce il numero degli agenti contabili né l'ambito della resa del conto: ne cambia la composizione. Per i servizi finanziari ciò comporta alcune verifiche, da avviare già ora in vista della chiusura:

- **mappare i punti di riscossione**: per ciascun servizio (anagrafe, polizia locale, servizi scolastici, cimiteri, impianti sportivi, ecc.) individuare quali canali sono attivi (contanti, POS, conto corrente postale, PagoPA) e chi ne è titolare;
- **aggiornare gli atti di nomina** degli agenti contabili e l'anagrafe degli agenti, indicando espressamente anche le riscossioni elettroniche gestite;
- **riconciliare i flussi**: confrontare le rendicontazioni dei prestatori di servizi di pagamento e i flussi PagoPA con i registri dell'agente e con le risultanze della tesoreria;
- **verificare i versamenti** in tesoreria, con particolare attenzione ai tempi di riversamento delle somme incassate sui conti correnti postali;
- **predisporre il conto** includendo tutte le operazioni della gestione, distinguendo per canale di riscossione e indicando nella colonna dei versamenti solo gli accrediti effettivamente pervenuti in tesoreria, con le date di riversamento;

- **gestire le commissioni** dei prestatori di servizi di pagamento nel rispetto del principio dell'integrità del bilancio: l'entrata va accertata e riscossa al lordo e la commissione registrata come spesa, evidenziando nel conto le differenze tra incassato e accreditato;
- **coordinare il controllo**: il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione dovrebbero verificare la completezza del conto prima della parifica e della trasmissione alla Corte dei conti.

Diverso è il caso in cui le somme affluiscano direttamente al tesoriere attraverso PagoPA senza alcuna gestione da parte del dipendente: la sentenza calabrese collega l'obbligo alla titolarità della gestione e delle operazioni. Proprio per questo è essenziale che gli atti organizzativi definiscano con chiarezza chi gestisce cosa.

**Dasein rimane a vostra disposizione per la ricognizione degli agenti contabili, la riconciliazione dei flussi di riscossione e la predisposizione dei conti giudiziali.**

## ➢ SERVIZI PUBBLICI LOCALI E PARTECIPATE: due ricognizioni collegate

Nelle precedenti informative abbiamo approfondito la revisione periodica delle partecipazioni prevista dall'art. 20 del TUSP (D.Lgs. 175/2016). Entro lo stesso termine del 31 dicembre i Comuni con più di 5.000 abitanti, le loro forme associative, le Città metropolitane, le Province e gli altri enti competenti per ambito o bacino devono approvare anche la ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevista dall'**art. 30 del D.Lgs. 201/2022**.

Si tratta di due verifiche con oggetti diversi, che il legislatore ha però voluto collegare espressamente.

**Due controlli, due oggetti**

- **art. 30 D.Lgs. 201/2022**: oggetto è il **servizio** e la sua gestione; verifica qualità, efficienza ed economicità e il rispetto degli obblighi del gestore, nell'interesse degli utenti e della collettività;

- **art. 20 TUSP**: oggetto è la **partecipazione societaria**; verifica se il suo mantenimento è giustificato e coerente con i principi di razionalizzazione, efficienza e contenimento della spesa, nell'interesse della corretta gestione delle risorse pubbliche.

Da qui una prima conseguenza pratica: la ricognizione dei servizi **non riguarda solo le società partecipate**, ma tutti i servizi di rilevanza economica affidati, a prescindere dalla natura pubblica, privata o mista del gestore. Rientrano quindi anche i servizi gestiti da operatori privati in concessione o appalto.

**La ricognizione dei servizi: che cosa si esamina**

L'art. 30 supera un controllo concentrato sul solo momento dell'affidamento: l'adeguatezza della gestione va verificata durante tutta l'esecuzione del rapporto. La ricognizione ha quindi una funzione **conoscitiva**, perché documenta l'andamento effettivo del servizio, e **valutativa**, perché misura i risultati rispetto agli obiettivi. Per ciascun servizio si esaminano:

- **andamento economico**: costi, ricavi, contributi pubblici, risultati, eventuali perdite e sostenibilità;
- **efficienza**: impiego delle risorse, costi unitari, produttività, scostamenti rispetto a obiettivi e parametri comparabili;
- **qualità**: continuità, accessibilità, tempi di risposta, reclami, soddisfazione degli utenti e standard delle autorità di regolazione;
- **rispetto del contratto di servizio**: investimenti, livelli di servizio, obblighi informativi, penali e contestazioni;
- **oneri e risultati per l'ente affidante** e ricorso all'affidamento in house o alle altre forme richiamate dalla norma.

L'analisi deve essere concreta: non basta descrivere il servizio o attestare la regolarità dell'affidamento. Per un servizio di parcheggi, ad esempio, vanno considerati costi e ricavi di gestione, tasso di utilizzo delle strutture, investimenti, qualità della manutenzione e rispetto degli standard contrattuali.

**Le novità 2026: dalla rilevazione alla correzione**

L'art. 1 della legge 18 dicembre 2025, n. 190, in vigore dal 3 gennaio 2026, ha inserito nell'art. 30 i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. La ricognizione diventa così il presupposto di un vero procedimento correttivo.

Il **comma 1-ter** individua tre situazioni, alternative, di andamento insoddisfacente:

1. perdite significative negli ultimi due esercizi, tali da compromettere l'equilibrio economico-finanziario;
2. risultati significativamente inferiori agli obiettivi previsti dal contratto di servizio;
3. almeno due indicatori di qualità significativamente inferiori ai livelli di riferimento.

Il **comma 1-bis** impone all'ente di individuarne le cause. Se l'andamento negativo dipende dal gestore, l'ente adotta un **atto di indirizzo**, allegato alla ricognizione, con cui impone al gestore di predisporre entro un massimo di **tre mesi** un piano di misure correttive, con cronoprogramma, finalizzato al miglioramento della qualità, all'efficientamento dei costi e al ripiano delle eventuali perdite.

Il **comma 1-quater** richiama le conseguenze dell'art. 27, comma 3, in caso di grave inadempimento nell'attuazione del piano.

Proprio per questi effetti la relazione deve essere equilibrata: deve far emergere i presupposti per il procedimento correttivo, senza qualificare come insoddisfacente ogni scostamento marginale.

**La revisione delle partecipazioni: non solo il risultato economico**

Come già illustrato, l'art. 20 TUSP richiede un'analisi annuale dell'assetto delle società partecipate, direttamente o indirettamente, e l'adozione di piani di razionalizzazione quando ricorrono le condizioni del comma 2: partecipazioni non riconducibili all'art. 4, società senza dipendenti o con più amministratori che dipendenti, attività analoghe ad altre partecipate o enti strumentali, fatturato medio non superiore a un milione nel triennio, risultati negativi in quattro dei cinque esercizi precedenti per le società diverse da quelle di servizi di interesse generale, necessità di contenere i costi o di aggregare società.

La valutazione va oltre il bilancio della società: una società in utile non è per ciò stesso sottratta alla razionalizzazione, così come una società in perdita non va necessariamente dismessa se

la partecipazione è funzionale all'erogazione di servizi di interesse generale e ne sussistono le condizioni giuridiche ed economiche. Occorre distinguere tra risultato economico, utilità pubblica della partecipazione e sostenibilità complessiva del modello gestionale.

**Il raccordo tra le due relazioni**

Il comma 2 dell'art. 30 prevede che la relazione sui servizi sia aggiornata ogni anno **contestualmente** alla revisione delle partecipate e che, per i servizi affidati a società in house, ne costituisca un'**appendice**. Il collegamento non annulla l'autonomia delle due valutazioni, ma obbliga l'ente a leggerle insieme: un servizio insoddisfacente gestito in house pesa sulla motivazione del mantenimento della partecipazione, e un piano di razionalizzazione della società incide sull'organizzazione del servizio.

Quanto alla trasparenza, ai sensi dell'art. 31 la relazione sui servizi va pubblicata senza indugio sul sito istituzionale, trasmessa all'ANAC e resa disponibile sulla piattaforma per la trasparenza dei servizi pubblici locali; la revisione delle partecipate va trasmessa alla Sezione regionale della Corte dei conti e alla struttura di monitoraggio del MEF, insieme alla relazione sull'attuazione del piano dell'anno precedente.

In vista della scadenza è opportuno:

- censire tutti i servizi di rilevanza economica affidati, compresi quelli gestiti da operatori privati, distinguendo quelli in house;
- acquisire dai gestori bilanci e dati di costo e ricavo per servizio, chiedendo la contabilità separata ai gestori multiservizio;
- raccogliere dagli uffici competenti indicatori di qualità, contestazioni e penali applicate;
- confrontare corrispettivi e contributi erogati con le previsioni dei contratti di servizio;
- verificare le perdite degli ultimi esercizi e il loro riflesso sull'accantonamento per le perdite delle partecipate;
- redigere le due relazioni in modo coordinato, approvandole nella stessa seduta consiliare, e motivare per ciascun servizio e per ciascuna partecipazione l'esito della valutazione.

**Dasein rimane a vostra disposizione per la predisposizione della relazione ex art. 30 del D.Lgs. 201/2022, in coordinamento con la revisione periodica delle partecipate ex art. 20 TUSP.**

## ➢ PARTECIPATE: il controllo riguarda anche la qualità dei servizi

L'articolo precedente ha evidenziato come la revisione delle partecipate non possa limitarsi al risultato economico della società. Una recente deliberazione della Corte dei conti porta lo stesso principio sul piano dei controlli interni: il controllo sulle partecipate non può fermarsi ai numeri del bilancio.

Con la **deliberazione n. 207/2026/VSGC**, resa nell'ambito delle verifiche sul funzionamento dei controlli interni, la Sezione regionale di controllo per le Marche ha richiamato l'importanza di un **sistema integrato dei controlli** in grado di fornire all'ente informazioni tempestive e utili alle decisioni, anche a supporto delle attività di indirizzo, monitoraggio e controllo sulle società.

La Sezione ricorda che il controllo sulle partecipate, disciplinato dall'art. 147-quater del TUEL, deve poggiare su un idoneo sistema informativo, capace di rilevare attraverso specifici indicatori:

- i rapporti finanziari tra ente e società;
- la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società;
- i contratti di servizio;
- la qualità dei servizi erogati;
- il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Il passaggio più significativo riguarda proprio la qualità. Per la Corte il controllo sugli organismi partecipati **non può limitarsi agli aspetti finanziari**, ma deve estendersi alla verifica della qualità dei servizi, attraverso verifiche strutturate e continuative, rilevazioni presso gli utenti, coinvolgimento degli stakeholder e forme di valutazione partecipativa.

Il richiamo si salda con le novità dell'art. 30 del D.Lgs. 201/2022: tra le condizioni che rendono insoddisfacente la gestione di un servizio pubblico locale rientra anche il mancato raggiungimento dei livelli minimi di qualità. Un ente che non misura la qualità, quindi, non è in grado né di rispondere alla Corte né di applicare correttamente la nuova disciplina.

Per costruire un sistema di controllo coerente con queste indicazioni è opportuno:

- definire, negli atti di indirizzo alle società, obiettivi gestionali ed economici misurabili, collegati al DUP;
- inserire nei contratti di servizio indicatori di qualità, livelli minimi e obblighi di rendicontazione periodica;
- organizzare flussi informativi strutturati (report infrannuali, budget, dati per servizio) e individuare l'ufficio che li raccoglie e li analizza;
- prevedere rilevazioni periodiche della soddisfazione degli utenti e la gestione strutturata dei reclami;
- integrare i risultati nel controllo di gestione, nel referto sui controlli interni e nelle relazioni ex art. 20 TUSP e art. 30 del D.Lgs. 201/2022;
- utilizzare gli stessi dati per la verifica dei crediti e debiti reciproci e per la valutazione delle eventuali perdite.

Un unico sistema informativo, alimentato con continuità, consente così di soddisfare più adempimenti e, soprattutto, di governare davvero le partecipazioni anziché limitarsi a censirle.

**Dasein rimane a vostra disposizione per la progettazione del sistema di controllo sulle società partecipate e dei relativi flussi di reporting.**

### ➢ REVISORI: dopo la nomina serve il contratto scritto

Con la **sentenza n. 17450/2026**, la Corte di Cassazione ha affermato che per l'incarico di revisore dei conti di un ente locale non basta la deliberazione consiliare di nomina: occorre anche un **contratto scritto** sottoscritto dall'ente e dal professionista.

Il caso riguardava un revisore di una Comunità Montana che chiedeva il pagamento di compensi non corrisposti. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda per l'assenza di un contratto scritto; il revisore sosteneva invece che la delibera di nomina, unita alla disciplina del TUEL, fosse sufficiente a far sorgere il rapporto. La Cassazione ha respinto il ricorso, fissando tre principi:

- **natura del rapporto**: pur nascendo da una procedura pubblicistica di nomina, l'incarico di revisore è un rapporto di lavoro autonomo professionale;
- **forma scritta**: la deliberazione di nomina non è sufficiente a costituire il rapporto contrattuale;
- **due atti distinti**: la delibera individua il professionista, ne determina il compenso ai sensi dell'art. 241 TUEL e obbliga l'ente a contrattare, ma ha valenza interna; il rapporto si perfeziona solo con la sottoscrizione del contratto.

Un chiarimento riguarda la **durata**: il triennio decorre dalla data di esecutività della deliberazione di nomina, o dalla sua immediata eseguibilità, e non dalla firma del contratto.

La lettura della Cassazione è rigorosa, considerato che il TUEL disciplina in dettaglio nomina, durata, funzioni e compenso del revisore senza prevedere espressamente un contratto separato: la Corte ritiene però che questa disciplina speciale non escluda le regole civilistiche sulla forma dei contratti con la Pubblica Amministrazione. Sul tema ANCREL ha diffuso indicazioni operative per enti e professionisti.

È bene leggere la pronuncia con equilibrio: si tratta di un precedente importante, ma non di una modifica del TUEL, e non consente di concludere automaticamente che tutti gli incarichi in corso privi di contratto siano nulli. Il punto più delicato riguarda proprio questi incarichi e le possibili conseguenze sul diritto al compenso.

Operativamente, per Comuni, Unioni e Comunità montane è opportuno:

- procedere alla nomina secondo le disposizioni del TUEL, determinando il compenso nella deliberazione;
- stipulare un contratto scritto di lavoro autonomo, preferibilmente prima dell'avvio dell'attività;

- disciplinare nel contratto durata, compenso, rimborsi spese, modalità di pagamento, obblighi professionali e cause di cessazione;
- per gli incarichi in corso conferiti con la sola delibera, effettuare una verifica giuridico-amministrativa, senza dare per scontato che una sottoscrizione tardiva sani automaticamente il periodo pregresso;
- verificare la coerenza tra contratto, impegno di spesa e liquidazione dei compensi, anche ai fini della corretta imputazione all'esercizio di competenza.

Il tema è attuale anche per i molti enti che rinnovano l'organo di revisione attingendo all'Elenco tenuto dal Ministero dell'Interno, aggiornato da ultimo con il decreto del 13 novembre 2026.

**Dasein rimane a vostra disposizione per la verifica degli atti di nomina e la predisposizione dello schema di contratto con l'organo di revisione.**

## APPROFONDIMENTI

**ACCRUAL**

https://forms.gle/2RqoPPY9ECDNMUm46

**FONDI E ACCANTONAMENTI – Obblighi ed opportunità per gli Enti locali**

https://youtu.be/rMcvFlrU0OQ

**Programmazione 2027-2029 tra Accrual e perequazione**

https://youtu.be/ftUJHIA-iqI

**VARIAZIONI DI BILANCIO 2026:**

**opportunità e scelte strategiche dell'ultimo miglio 2026 ed effetti su previsioni e gestione 2027-2029**

https://youtu.be/gjbxIri0baQ

## RICORDIAMO

### D.LGS. 147/2026 – REGOLAMENTI TRIBUTARI

Il decreto attuativo della delega fiscale sui tributi locali richiede di aggiornare i regolamenti comunali, indicando tra l'altro gli atti sottratti al contraddittorio preventivo, e modifica la disciplina del ravvedimento operoso. Si consiglia di programmare l'adeguamento insieme alle delibere tariffarie 2027.

### RIFORMA DEL TUEL

Dal disegno di legge di riforma del TUEL è stato stralciato l'art. 9, che conteneva gli interventi sull'ordinamento finanziario e contabile. La semplificazione della contabilità finanziaria slitta, mentre prosegue il percorso della riforma accrual, con entrata a regime dal 2030.

### CCNL FUNZIONI LOCALI 2025-2027

Con la firma definitiva del 28 ottobre, gli aumenti decorrono dalla mensilità di dicembre, con arretrati medi di 1.136 euro. Si raccomanda di verificare la capienza degli stanziamenti e delle quote accantonate per i rinnovi contrattuali da erogare entro un mese dalla sottoscrizione.

### 5 PER MILLE

Il 1° settembre 2026 il Ministero dell'Interno ha disposto il pagamento ai Comuni del 5 per mille dell'IRPEF relativo all'anno d'imposta 2024 (anno finanziario 2025). Ciascun ente può verificare l'importo spettante sul sito della Direzione Centrale della Finanza Locale, nella sezione "Consulta le banche dati" alla voce "Pagamenti – cinque per mille".

La disciplina di riferimento è il DPCM 23 luglio 2020. Per i Comuni valgono in particolare le istruzioni della circolare DAIT n. 81 del 28 luglio 2022.

Per quanto riguarda gli obblighi dei Comuni beneficiari, si ricorda che il rendiconto e la relazione illustrativa sono dovuti a prescindere dall'importo ricevuto e vanno redatti entro un anno dalla ricezione delle somme.

### COPERTURA DEL COSTO DEI SERVIZI

I certificati relativi alla dimostrazione della copertura del costo dei servizi per il 2024, per gli enti strutturalmente deficitari e quelli equiparati, anche se parzialmente o totalmente negativi,

devono essere trasmessi con modalità telematica, muniti della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del segretario comunale, del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria entro il termine del 30 novembre 2026.

## TRASFORMARE GLI ADEMPIMENTI IN OPPORTUNITÀ CONCRETE

**Audit gratuito Open Data per Enti Locali**

Prenota il tuo Audit gratuito di 30 minuti sui dati finanziari pubblicati nei portali open data per individuare cosa può fare il Suo ente per recuperare risorse, migliorare la qualità dei dati e valorizzare le opportunità disponibili. Vieni a trovarci al nostro stand al padiglione ad ANCI presso Verona Fiere.

https://tinyurl.com/audit-anci26



**********

Si riporta di seguito un elenco delle principali scadenze (oltre a quelle di routine) che interesseranno gli uffici finanziari degli Enti Locali nel 2026. Occorre tenere presente che questo elenco può non essere esaustivo sia per l'eventuale aggiunta di nuovi adempimenti sia per eventuali modifiche, proroghe od interpretazioni delle scadenze stesse:

| Scadenza | Oggetto | Note |
|---|---|---|
| 30/11 | Ultima variazione di bilancio e verifica dell'avanzo libero applicato | *Consiglio* |
| 30/11 | Trasmissione certificati copertura costo dei servizi 2024 (enti deficitari ed equiparati) | |
| 30/11 | Domande contributo MIT strade (Comuni fino a 5.000 abitanti) | |
| 30/11 | Trasmissione LIPE III trimestre | |
| 31/12 | Approvazione del bilancio 2027/2029 | *Consiglio* |
| 31/12 | Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche e relazione sull'attuazione del piano | *Consiglio* |
| 31/12 | Ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali (SPL) di rilevanza economica | *Consiglio – Comuni con pop. > 5.000 abitanti* |
| 31/12 | Istanze di anticipazione sul Fondo di rotazione (art. 255 TUEL) – modello Allegato A | *Enti in dissesto con procedura semplificata (art. 258 TUEL)* |